

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 20.05.2020

OGGETTO: Emergenza da "CoViD-19". Differimento al 31 luglio del termine di pagamento della rata di giugno della tassa sui rifiuti (ta. ri.), dovuta per l'anno 2020.

=====

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venti** del mese di **maggio**, alle ore dodici e minuti quarantacinque, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti gli assessori, signori:

Cardini	Monica
Magi	Leonardo
Monnanni	Santi

E' assente l'assessore, signor:

Salvietti	Gionata
-----------	---------

Presiede il sindaco del Comune, sig.ra De Palma Maria.

Partecipa il segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come successivamente integrato e modificato;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, d. lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile.

Richiamati:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 (c. d. legge di stabilità 2014), con la quale veniva istituita l'imposta unica comunale (i. u. c.), composta oltre che dall'imposta municipale unica - i. m. u. (di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali) e dalla tassa per i servizi indivisibili - ta. s. i. (a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile), anche dalla tassa sui rifiuti (ta. ri.), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

- l'art. 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 (c. d. legge di stabilità 2020), con la quale è stata abolita " l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296, con cui si dispone, in generale, che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, veniva una prima volta procrastinato al 31 marzo, poi (a seguito dello stato emergenziale conseguente all'epidemia da "Corona Virus Disease 19" - CoViD-19), ulteriormente fissato prima al 30 aprile (giusto decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020), poi al 31 maggio (giusto art. 107, d. l. 17.03.2020, n. 18 - c. d. "Cura Italia") ed infine, in sede di conversione del predetto decreto "Cura Italia", al 31 luglio p. v., data cui risulta, conseguentemente, procrastinato (ove permesso dalla normativa in vigore), anche quello utile, oltre che per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi e i servizi locali, anche per apportare eventuali modifiche ai vigenti testi regolamentari in tema di imposte e tributi di pertinenza comunale;

Dato atto come l'art. 1, comma 688, citata legge n. 147/13, preveda che sia il Comune a fissare la scadenza ed il numero delle rate di versamento, prevedendone di norma almeno due, a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla ta. ri. ed alla ta. s. i. (oggi abolita);

Ravvisata l'opportunità, in considerazione del notevole disagio che tuttora permane nel tessuto sociale ed economico, in conseguenza dell'epidemia da CoViD-19, di intervenire, per quanto possibile, a sostegno di coloro che sono tenuti al pagamento della prima rata della ta. ri., procrastinandone la scadenza dal 30 giugno al 31 luglio p. v.;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Tributi, sig.ra

Simona Gorelli, dalla quale emerge l'opportunità di stabilire che sulla scorta dell'eventuale, predetto slittamento, il tributo dovrà essere versato, corrispondendo:

- entro il 31.07.2020, una rata di acconto, pari al 50% dell'importo calcolato sulla base dei criteri applicati per la riscossione della tariffa dei rifiuti e servizi dovuta per l'anno 2019;

- entro il 31.12.2020, l'importo a saldo, quantificato sulla scorta delle tariffe ta. ri. da fissare per l'anno in corso;

Ritenuto che nulla osti al recepimento della proposta formulata;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Tributi, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di stabilire, conseguentemente, che per l'anno in corso, il tributo venga versato, corrispondendo:

- entro il 31.07.2020, una rata di acconto, pari al 50% dell'importo calcolato sulla base dei criteri applicati per la riscossione della tariffa dei rifiuti e servizi dovuta per l'anno 2019;

- entro il 31.12.2020, l'importo a saldo, quantificato sulla scorta delle tariffe ta. ri., da fissare per l'anno in corso;

3 - di dare contestualmente atto che il versamento della tassa in questione avverrà attraverso l'utilizzo di modello unico di pagamento "F24", unito al previo avviso da parte del Comune;

4 - di demandare al Responsabile proponente l'adozione degli eventuali provvedimenti e l'espletamento delle procedure connesse all'approvazione del presente atto deliberativo;

5 - di disporre che dell'adozione del presente provvedimento venga data comunicazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione nell'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 125, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

6 - di dichiarare, con votazione favorevole unanime, resa a parte ed in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4^a, d. lgs.vo n. 267/00, sopra citato.

36 G.C. 11/19

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

Ufficio Tributi

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

OGGETTO: Rinvio prima rata della tassa rifiuti a seguito di emergenza sanitaria.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 in corso di formazione;

RICORDATO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO l'art. 1 comma 738 della legge 160/2019 che stabilisce " *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";

VISTO il regolamento comunale IUC (approvato con deliberazione di C.C.n. 17 del 09/09/2014) che all'art. 29 prevede:

"3. il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in almeno due rate con scadenza di norma alla fine dei mesi di giugno e dicembre; è sempre comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

4. il Comune si riserva di stabilire, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, scadenze diverse, nel rispetto dei limiti fissati al precedente comma 3, dandone previa e ampia notizia. "

VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID – 19;

CONSIDERATA l'esigenza di contenere l'impatto dell'emergenza da COVID – 19 sul tessuto economico e produttivo del territorio, nel tentativo di arginare lo sviluppo di una importante crisi economica;

RITENUTO che, stante il perdurare della situazione di crisi conseguente alla emergenza epidemiologica da COVID-2019, appare a questa Amministrazione Comunale che ricorra il caso di necessità che legittima il differimento dei termini di versamento della prima rata TARI 2020;

RITENUTO pertanto, stante la prossima scadenza (30 Giugno) del pagamento della prima rata della tassa rifiuti relativa all'anno 2020, di rinviare la stessa al **31 Luglio 2020**;


VISTI:

- Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

1. Di differire il termine per il pagamento della prima rata di acconto della TARI relativa all'anno 2020, dal 30 Giugno 2020 al 31 Luglio 2020, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.


Marciano della Chiana, li 18/05/2020

 Il responsabile del servizio
(Gorelli Simona)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art .3 , comma 1[^], lett.b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suestesa, si esprime :


- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Marciano della Chiana, 18/05/2020

 Il responsabile del servizio
Gorelli Simona

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Marciano della Chiana, 18/05/2020

 Il responsabile del servizio
Gorelli Simona

IL PRESIDENTE
F.to De Palma Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari dott. Renato

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia nell'Albo pretorio in data odierna per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 25.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Li, 25.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data e contro di essa, alla data odierna, non risultano presentati opposizioni o ricorsi.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====